

Circolari Speciali

LEGGE DI BILANCIO 2017

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21.12.2016, n. 297, S.O. n. 57, la [L. 11.12.2016, n. 232](#), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", in vigore dal 1.01.2017. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

IMPOSTE DIRETTE**Detrazione 65% per riqualificazione energetica**[Art. 1, c. 2, lett. a\)](#)

- È **prorogata al 31.12.2017** la detrazione fiscale del 65% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
- Per gli interventi della stessa natura relativi a parti **comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione del 65% è prorogata **fino al 31.12.2021**.
- Per le spese sostenute **dal 1.01.2017 al 31.12.2021** per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino **l'involucro dell'edificio** con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del **70%**.
- La medesima detrazione spetta, nella misura del **75%**, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015.
- Le detrazioni nella misura maggiorata sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 40.000**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
- La sussistenza delle condizioni per fruire della detrazione maggiorata è **asseverata da professionisti** abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista, ai sensi delle disposizioni vigenti.
- Per gli interventi che consentono la detrazione nella misura maggiorata, a decorrere dal 1.01.2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la **cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
- Le detrazioni nella misura maggiorata sono fruibili anche dagli **istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica.

Detrazione 36-50% per ristrutturazioni edilizie[Art. 1, c. 2, lett. c\)](#)

- È prorogata **al 31.12.2017** la detrazione del 50% delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
- Per le spese sostenute **dal 1.01.2017 al 31.12.2021** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia antisismici**, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1.01.2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza 3274/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del **50%**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui tali interventi, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
- A decorrere **dal 1.01.2017 e fino al 31.12.2021** le disposizioni relative agli interventi antisismici si applicano anche agli edifici ubicati nella **zona sismica 3** di cui all'ordinanza 3274/2003.
- Qualora dalla realizzazione degli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del **70%** della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi **il passaggio a 2 classi di rischio inferiori**, la detrazione spetta nella misura **dell'80%**. Con decreto ministeriale sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
- Qualora gli interventi antisismici con riduzione del rischio sismico siano realizzati sulle **parti comuni di edifici** condominiali, le detrazioni dall'imposta del 70% e dell'80% spettano, rispettivamente, nella misura del **75% e dell'85%**. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a **euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1.01.2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
- A decorrere dal 1.01.2017 tra le spese detraibili per la realizzazione di interventi antisismici rientrano anche le **spese effettuate per la classificazione e verifica sismica** degli immobili.

Detrazione per acquisto di mobili[Art. 1, c. 2, lett. c\)](#)

- Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di ristrutturazione, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate **sostenute nell'anno 2017** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo, spetta nella misura del **50% delle spese** sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.
- Ai fini della **fruizione** della detrazione dall'imposta le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di ristrutturazione edilizia.

Incumulabilità delle agevolazioni per misure antisismiche[Art. 1, c. 3](#)

- Le nuove detrazioni per l'adozione di misure antisismiche **non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti** per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (super e iper ammortamento)[Art. 1, cc. 8-13](#)

- Con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è **maggiorato del 40%** (super ammortamento) anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, **esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto**, effettuati **entro il 31.12.2017**, ovvero **entro il 30.06.2018** a condizione che, entro la data del 31.12.2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia **avvenuto il pagamento** di acconti in misura almeno pari al **20% del costo** di acquisizione.
- Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo citato, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016, il costo di acquisizione è **maggiorato del 150%** (iper ammortamento).
- Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150% e che, nel periodo citato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%.
- Per la fruizione dei benefici dell'iper ammortamento e della maggiorazione sui beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi citati di cui all'allegato A o all'allegato B ed è **interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura**.
- La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata **in assenza delle maggiorazioni** previste.
- Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 93 e 97 L. 208/2015 in tema di esclusione dei beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, dei fabbricati e costruzioni, nonché dei beni di cui all'allegato 3 della legge citata. È confermata anche l'irrelevanza delle maggiorazioni ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Regime di cassa per contribuenti in contabilità semplificata[**Art. 1, cc. 17-23**](#)

- Il reddito d'impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata (art. 66 Tuir, ossia imprese individuali e società di persone) è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei **ricavi** (art. 85 Tuir) e degli altri proventi (art. 89 Tuir) **percepiti** nel periodo d'imposta e quello delle **spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa (principio di cassa, anziché principio di competenza).
- La differenza è **umentata del valore normale dei beni destinati al consumo** personale o familiare dell'imprenditore, dei **proventi derivanti dagli immobili** che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive; è diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive, degli ammortamenti e degli accantonamenti di quiescenza e previdenza.
- Il reddito del periodo d'imposta in cui si **applicano** le nuove disposizioni è **ridotto dell'importo delle rimanenze finali** che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.
- Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi delle nuove disposizioni a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
- Il principio di cassa è applicabile anche nella determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali **agli effetti dell'Irap**.
- I soggetti che rientrano nei limiti previsti per la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in un **apposito registro i ricavi percepiti** indicando per ciascun incasso:
 - a) il relativo importo;
 - b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
 - c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.
- Devono essere altresì annotate cronologicamente, in un diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, **le spese sostenute nell'esercizio**. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente periodo.
- I componenti positivi e negativi di reddito, diversi dai precedenti, sono annotati nei citati registri obbligatori **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.
- **I registri Iva sostituiscono i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti** qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.
- In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti **nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti** con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui sono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.
- Previa opzione, vincolante per **almeno un triennio**, i contribuenti possono tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. **In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.**
- I soggetti esonerati dagli adempimenti Iva non sono tenuti ai nuovi obblighi di tenuta dei registri.
- Il nuovo regime di contabilità semplificata **si estende di anno in anno** qualora non siano superati i limiti per la contabilità semplificata.
- Il contribuente ha facoltà di **optare per il regime ordinario**. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i 2 successivi.
- I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti previsti, possono, per il primo anno, tenere la nuova contabilità semplificata.
- Per i **rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici**, anche su supporti audiovisivomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
- Ai fini delle nuove disposizioni si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme **incassate registrate nel registro degli incassi o dei pagamenti**.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.
- Con apposito Decreto Ministeriale possono essere adottate le disposizioni attuative.

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio[**Art. 1, c. 36**](#)

- Il versamento della ritenuta sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate **raggiunga l'importo di euro 500**.
- Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di **versamento entro il 30.06 e il 20.12 di ogni anno** anche qualora non sia stato raggiunto tale importo.
- Il pagamento dei corrispettivi deve essere eseguito dai condomini tramite **conti correnti bancari o postali** a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
- L'inosservanza della nuova disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997.

Limite di deducibilità per locazione autovetture per agenti

[Art. 1, c. 37](#)

- Il limite annuo della deducibilità dei costi di locazione e di noleggio relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio è **aumentato da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro**.

Blocco aumenti aliquote tributi regionali e comunali

[Art. 1, c. 42](#)

- Anche per l'anno 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
- Anche per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale **la maggiorazione della Tasi confermata per l'anno 2016** (misura applicata per l'anno 2015).

Irpef imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti

[Art. 1, c. 44](#)

- Per gli anni **2017, 2018 e 2019** i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Deducibilità interessi passivi e addizionale Ires fondi comuni d'investimento

[Art. 1, c. 49](#)

- Le società di gestione dei fondi comuni d'investimento sono escluse dall'applicazione dell'**addizionale Ires del 3,5%**.
- Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione, dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento sono deducibili **nel limite del 96%** del loro ammontare.

Regime fiscale agevolato società sportive dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro

[Art. 1, c. 50](#)

- A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2017 è **elevato a 400.000 euro** l'importo massimo dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle associazioni senza scopo di lucro per l'accesso al regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile.

Regime fiscale agevolato per finanza etica e sostenibile

[Art. 1, c. 51](#)

- Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:
 - valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;
 - danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
 - devolvono almeno il 20%** del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;
 - non distribuiscono profitti** e li reinvestono nella propria attività;
 - adottano un **sistema di governance** e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
 - adottano **politiche retributive** tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.
- Non concorre a formare il reddito imponibile degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al **75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio**.

Perdite fiscali in imprese neocostituite partecipate da società quotate[Art. 1, cc. 76-80](#)

- Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20% è ammessa la possibilità di **cedere le perdite fiscali**, con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 43-bis Dpr 602/1973, a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare **l'intero ammontare** delle perdite fiscali.
- Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate **nei primi 3 esercizi** della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria;
 - b) sussistenza del requisito partecipativo del 20% al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cedere le perdite fiscali di cui al periodo precedente;
 - c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Le perdite relative a un periodo d'imposta sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva.
- La società cessionaria è **obbligata a remunerare** la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota dell'Ires, relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro 30 giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. **Non concorrono alla formazione del reddito imponibile**, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le medesime società in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
- La società cedente non può optare per i regimi della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale e mondiale, in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute.

Agevolazioni per rientro di ricercatori[Art. 1, c. 149](#)

- Le agevolazioni fiscali previste per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero dall'art. 44 D.L. 78/2010 **sono rese permanenti**.

Regime speciale per lavoratori impatriati[Art. 1, cc. 150, 151](#)

- L'agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia dall'art. 16 D. Lgs. 147/2015 è **estesa anche ai lavoratori autonomi**, con **aumento dal 30% al 50% dell'ammontare del reddito esente**.
- Il criterio di determinazione agevolata del reddito si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in **corso al 1.01.2017**. Le medesime disposizioni si applicano, per i periodi d'imposta **dal 2017 al 2020**, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato.

Imposta sostitutiva sui redditi esteri di persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia[Art. 1, cc. 152-159](#)

- Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a **9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti** l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
- L'imposta sostitutiva dell'Irpef è calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di **euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta** in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è **ridotto a euro 25.000** per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui all'art. 433 C.C.. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
- L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
- L'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a **specificata istanza di interpello** presentata all'Agenzia delle Entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.
- L'opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa.
- Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, la stessa può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'art. 433 C.C..
- I soggetti che esercitano l'opzione **non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione** di cui all'art. 4 D.L. 167/1990 (quadro RW) e sono **esenti da Ivie e Ivafe**.

Detassazione dei premi di risultato[Art. 1, c. 160](#)

- Sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali **pari al 10%**, entro il **limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi** (anziché 2.000 euro), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
- Le somme e i valori determinati secondo il valore normale di specifici beni (di cui all'art. 51, c. 4 Tuir) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole previste per i fringe benefit (autovetture, prestiti, fabbricati in locazione) e **non sono soggetti all'imposta sostitutiva**, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme agevolabili con la detassazione.
- Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva i contributi alle forme pensionistiche complementari, i contributi di assistenza sanitaria versati e il valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme oggetto di detassazione, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell'offerta delle azioni. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari.
- Le disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, **a euro 80.000** (anziché 50.000 euro).
- Il limite di 3.000 euro è aumentato fino a un **importo non superiore a 4.000 euro** (anziché 2.500 euro) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Detassazione dei premi contro il rischio di non autosufficienza[Art. 1, c. 161](#)

- Non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il **rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana (le cui caratteristiche sono definite dall'art. 2, c. 2, lett. d), nn. 1) e 2) D.M. Lavoro 27.10.2009), o aventi per oggetto il **rischio di gravi patologie**.

Opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro esclusi da Irpef[Art. 1, c. 162](#)

- L'esclusione dalla base imponibile Irpef delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza si applica anche alle **opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro**, del settore privato o pubblico, **in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale**.

No tax area pensionati[Art. 1, c. 210](#)

- Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione con età **inferiore a 75 anni** spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista all'art. 13, c. 1 Tuir, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
 - a) **1.880 euro**, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
 - b) **1.297 euro**, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
 - c) **1.297 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
- Per tali soggetti la detrazione è, quindi, equiparata a quella prevista a favore dei titolari di pensione con età **non inferiore a 75 anni**.

Erogazioni liberali a favore di istituti tecnici superiori[Art. 1, c. 294](#)

- La detrazione Irpef del 19% e la deducibilità ai fini Ires riconosciuta alle erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa è estesa a quelle **effettuate in favore degli istituti tecnici superiori**.

Imposta sul reddito d'impresa (IRI)[Art. 1, cc. 547, 548](#)

- Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di **contabilità ordinaria** è escluso dalla formazione del reddito complessivo e **assoggettato a tassazione separata** con l'aliquota prevista per l'imposta sul reddito delle società (Ires) che, dal 1.01.2017, è **pari al 24%**.
- Dal reddito d'impresa sono **ammesse in deduzione le somme prelevate**, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
- Le **perdite maturate** nei periodi d'imposta di applicazione delle nuove disposizioni **sono computate in diminuzione** del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal nuovo regime sono computabili in diminuzione dai redditi, ai sensi dell'art. 8, c. 3 Tuir, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
- Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci **costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito** complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
- Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle nuove disposizioni. L'opzione ha durata **pari a 5 periodi d'imposta**, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
- L'applicazione delle nuove disposizioni esclude quella del regime di imputazione del reddito per trasparenza di cui all'art. 5 Tuir.
- Le disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale hanno effetto; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta.
- La nuova disciplina è estesa anche alle società a ristretta base proprietaria di cui all'art. 116 Tuir.
- Per i soggetti che applicano le nuove disposizioni, l'ammontare del **contributo annuo** dovuto alle gestioni dei contributi e delle **prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti** è determinato **senza tenere conto** delle nuove disposizioni in materia di Iri.

Ace[Art. 1, cc. 549-553](#)

- È abrogata la disposizione che prevede la determinazione con decreto dell'aliquota percentuale aumentata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale per le società quotate (mai entrata in vigore in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea). Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale fissata con decreto alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio **in corso al 31.12.2010**.
- Dall'8° periodo d'imposta (2018) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata **al 2,7%**. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3%; per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014, al 31.12.2015, **al 31.12.2016 e al 31.12.2017** l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4%, al 4,5%, **al 4,75% e al 2,3%**.
- Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo **all'esercizio in corso al 31.12.2010**.
- La disciplina prevista in materia di società di capitali è applicabile anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
- Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015**.
- Per le persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la **differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010**.
- La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
- Nei casi di trasferimento aziendale, la limitazione al riporto delle perdite si estende anche alle eccedenze del rendimento nozionale.
- Nelle situazioni di crisi di impresa, oltre alle perdite pregresse e di periodo e agli interessi passivi, anche le eccedenze Ace riportabili in avanti non costituiscono sopravvenienze attive.

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni[Art. 1, cc. 554, 555](#)

- È riaperta la possibilità di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti non in regime d'impresa alla data del **1.01.2017**.
- La data per la redazione della relazione di stima e per il versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva, **pari all'8%, è fissata al 30.06.2017**.

Rivalutazione dei beni d'impresa[Art. 1, cc. 556-564](#)

- Le società di capitali e i soggetti assimilati indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, **rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni** di controllo e di collegamento, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in **corso al 31.12.2015**.
- La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio **in corso al 31.12.2016**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.01.2017, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella **misura del 10%**.
- Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del **16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili**.
- Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio **del 4° esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
- Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, quelle del regolamento di cui al D.M. Finanze 13.04.2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al D.M. Economia 19.04.2002, n. 86 e dell'art. 1, cc. 475, 477 e 478 L. 311/2004.
- Limitatamente ai **beni immobili**, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data **del 1.12.2018**.

Cessione agevolata di beni ai soci ed estromissione immobili dell'impresa individuale[Art. 1, cc. 565, 566](#)

- Le disposizioni dell'art. 1, cc. da 115 a 120 della L. 208/2015 si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere **successivamente al 30.09.2016 ed entro il 30.09.2017**.
- I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, **entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018**.
- Le disposizioni si applicano anche alle **esclusioni dal patrimonio dell'impresa individuale** dei beni, posseduti alla data del **31.10.2016, poste in essere dal 1.01.2017 al 31.05.2017**. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, **entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018**. Per i soggetti che si avvalgono della proroga gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2017.

Gruppo Iva[Art. 1, cc. 24-31](#)

- Nel Dpr 633/1972 sono inseriti i nuovi artt. da 70-bis a 70-duodecies per disciplinare il gruppo Iva, definendone i requisiti soggettivi, i vincoli finanziario, economico e organizzativo tra i soggetti, le modalità per la costituzione, le conseguenze fiscali e relativi adempimenti nonché responsabilità.
- Per effetto dell'opzione i partecipanti al gruppo **perdono l'autonoma soggettività Iva** e sono considerati come un **unico soggetto passivo Iva**.
- Possono costituire un gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i **vincoli finanziario, economico e organizzativo**.
- Si considera sussistente un **vincolo finanziario** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'art. 2359, c. 2, n. 1) C.C. e almeno dal 1.07 dell'anno solare precedente:
 - a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
 - b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
- Si considera sussistente un **vincolo economico** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:
 - a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
 - b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
 - c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
- Si considera sussistente un **vincolo organizzativo** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX del Codice Civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Iva 5% trasporto marittimo, lacuale, fluviale, lagunare[Art. 1, cc. 33-35](#)

- Dal **1.01.2017** sono assoggettati all'**aliquota Iva del 5%** i servizi di trasporto urbano di persone marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. La tariffa amministrata per tali servizi di trasporto è comprensiva dell'Iva.

Percentuali di compensazioni Iva per animali vivi specie bovina e suina[Art. 1, c. 45](#)

- Con decreto del Ministro dell'Economia, da adottare entro il 31.01.2017, le percentuali di compensazione Iva (art. 34, c. 1 Dpr 633/1972) applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente **in misura non superiore al 7,7% e all'8%**.

Contenuto dello scontrino e della ricevuta fiscale[Art. 1, cc. 537-539](#)

- Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del **numero di codice fiscale del cessionario o committente**, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
- La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere **dal 1.01.2018**.

Lotteria associata all'emissione di scontrini[Art. 1, cc. 540-544](#)

- A decorrere dal 1.01.2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono **partecipare all'estrazione a sorte di premi** attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
- Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, **comunichino il proprio codice fiscale all'esercente** e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui all'art. 2, cc. 3 e 4 D. Lgs. 127/2015.
- La partecipazione all'estrazione a sorte è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
- Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, **la probabilità di vincita dei premi è aumentata del 20%**, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso **strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito**.
- Nelle more dell'attuazione delle misure citate, a decorrere dal 1.03.2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
- Con decreto del Ministro dell'Economia è emanato, entro 60 giorni dal 1.01.2017, un regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

Variazioni dell'imponibile o dell'Iva per mancato incasso della fattura

[Art. 1, c. 567](#)

- L'emissione della nota di credito per il recupero dell'Iva indicata in fattura emessa nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di soggetti che hanno stipulato accordi per la ristrutturazione del debito ovvero hanno concordato un piano di risanamento o di riequilibrio in base alle specifiche discipline, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione, possono essere effettuati nel caso di mancato incasso connesso solo quando dette procedure si **sono concluse infruttuosamente**.
- La disposizione annulla la disciplina introdotta nell'art. 26 Dpr 633/1972 dalla L. 208/2015.

Aumenti aliquote Iva

[Art. 1, cc. 631, 632](#)

- È **differito al 1.01.2018**, anziché al 1.01.2017, l'incremento di 3 punti percentuali dell'aliquota Iva del 10%; l'aumento dell'aliquota Iva del 22% è rimodulato con le seguenti scadenze:
 - a) aumento di 3 punti percentuali **dal 1.01.2018**;
 - b) aumento di ulteriori 0,9 punti percentuali **dal 1.01.2019**.
- Sono abrogate le disposizioni che prevedevano un aumento per il periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2018 delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante.

DIRITTO DEL LAVORO**Lavoratori socialmente utili regione Calabria**[Art. 1, c. 163](#)

- Sono stanziati nuove risorse per consentire il completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo determinato, da concludere inderogabilmente **entro il 31.12.2017**, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della **regione Calabria**.

Esclusione dal contributo per interruzione del rapporto di lavoro[Art. 1, c. 164](#)

- L'esclusione della corresponsione del contributo in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 2, c. 34 D.L. 92/2012 in casi particolari non è più una misura temporanea per il periodo 2013-2016, ma diventa **una misura a regime**. Si tratta dei seguenti casi:
 - a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Aliquota contributiva Gestione Separata Inps per professionisti senza cassa[Art. 1, c. 165](#)

- A decorrere **dall'anno 2017**, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla Gestione separata, che **non risultano iscritti ad altre gestioni** di previdenza obbligatoria **né pensionati**, l'aliquota contributiva è **stabilita in misura pari al 25%**.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)**[Art. 1, cc. 166-178](#)**

- A decorrere **dal 1.05.2017**, in via sperimentale fino al 31.12.2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a **quote mensili per 12 mensilità** a un soggetto in possesso di specifici requisiti **fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia**.
- La **restituzione del prestito** avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una **durata di 20 anni**. Il prestito è coperto da una **polizza assicurativa obbligatoria** per il rischio di premorienza.
- L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che, al momento della richiesta di APE, hanno **un'età anagrafica minima di 63 anni** e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia **entro 3 anni e 7 mesi**, purché siano in possesso del **requisito contributivo minimo di 20 anni** e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, **a 1,4 volte il trattamento minimo** previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
- Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato, presenta all'Inps, tramite il suo portale, **domanda di certificazione** del diritto all'APE. L'Inps, verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.
- Il soggetto in possesso della certificazione, direttamente o tramite un intermediario autorizzato, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello e con i modelli da approvare, **domanda di APE e domanda di pensione** di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso.
- Nella domanda il soggetto richiedente **indica il finanziatore** cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.
- La **durata minima dell'APE è di 6 mesi**. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite con decreto.
- L'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
- L'istituto finanziatore trasmette all'Inps e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.
- L'erogazione del prestito ha inizio **entro 30 giorni** lavorativi dalla data del perfezionamento. **L'Inps trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento** e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata.
- I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono, previo accordo individuale con il lavoratore, **incrementare il montante contributivo individuale maturato** da quest'ultimo, versando all'Inps in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, **un contributo** non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 184/1997 in tema di contribuzione volontaria.
- Le somme erogate in quote mensili **non concorrono a formare il reddito** ai fini dell'Irpef. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del **50% dell'importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi** complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'Inps per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'Inps recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Indennità per accesso alla pensione di vecchiaia per disoccupati e assistenza a disabili[Art. 1, cc. 179-186](#)

- In via sperimentale, **dal 1.05.2017** e fino al 31.12.2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che si trovano in una delle condizioni previste, al compimento **del requisito anagrafico dei 63 anni**, è riconosciuta un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente **tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia**. L'indennità è riconosciuta alle persone che:
 - a) si trovano in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura dei licenziamenti individuali (art. 7 L. 604/1966), hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
 - b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con **handicap in situazione di gravità** e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
 - c) hanno una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
 - d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla L. 232/2016 che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere **particolarmente difficoltoso e rischioso** il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
- La concessione dell'indennità è subordinata alla **cessazione dell'attività lavorativa** e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
- L'indennità è erogata **mensilmente su 12 mensilità** nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione.
- L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare **l'importo massimo mensile di 1.500 euro** e non è soggetto a rivalutazione.
- L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di disoccupazione (Asdi), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
- Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
- L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato **nel limite di 8.000 euro annui** e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo **nel limite di 4.800 euro annui**.

Quattordicesima ai titolari di pensione[Art. 1, c. 187](#)

- È disposto l'incremento della somma aggiuntiva spettante ai pensionati di **età superiore a 64 anni** che posseggono un reddito complessivo individuale **non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo** annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, nei limiti previsti dalla tabella D allegata alla L. 232/2016.
- Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di età e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti **superiore a una volta e mezza** il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
- Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di età e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti **superiore a 2 volte** il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)[Art. 1, cc. 188-193](#)

- A decorrere **dal 1.05.2017**, in via sperimentale fino al 31.12.2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia e in possesso della certificazione per l'APE, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, **possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea**, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.
- La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla **ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%** ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1.01.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono **computati fino a un massimo di 15**.
- Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31.12.2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1.01.2001 al 31.12.2006 e successivamente a quelli maturati dal 1.01.2007.
- Le disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.
- Per i lavoratori del settore pubblico, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'art. 24, c. 6 D.L. 201/2011 (riforma Fornero) e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Abrogazione riduzione percentuale trattamenti pensionistici[Art. 1, c. 194](#)

- Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti **dal 1.01.2018** le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici (art. 24, c. 10, 3° e 4° p. D.L. 201/2011) **non trovano applicazione**.

Cumulo periodi assicurativi[Art. 1, cc. 195-198](#)

- Ai fini di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative, **il requisito della mancata maturazione del diritto autonomo** per l'accesso alla pensione di vecchiaia è soppresso. Inoltre, il cumulo è esteso anche alle gestioni delle casse privatizzate e a quelle dei liberi professionisti.
- La facoltà può essere esercitata anche per la liquidazione del trattamento pensionistico anticipato a condizione che il soggetto interessato abbia i **requisiti anagrafici** previsti dall'art. 24, c. 6 D.L. 201/2011 e il **requisito contributivo** di cui all'art. 24, c. 7 del medesimo decreto, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal c. 10, adeguata agli incrementi della speranza di vita, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto.
- Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico per effetto delle modifiche introdotte, sono consentiti, su richiesta degli interessati, **il recesso e la restituzione di quanto già versato**, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere **dal 12° mese dalla data della richiesta di rimborso in 4 rate annuali**, non maggiorate di interessi. Il recesso non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dal 1.01.2017 e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.
- I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito delle modifiche introdotte, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione **anteriamente al 1.01.2017** e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, **previa rinuncia alla domanda** di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico come modificato dalle nuove disposizioni.

Pensione per lavoratori precoci[Art. 1, cc. 199-205](#)

- A decorrere **dal 1.05.2017**, il requisito contributivo di cui all'art. 24, c. 10 D.L. 201/2011 è ridotto a 41 anni per i lavoratori con anzianità contributiva alla data del 31.12.1995, che hanno **almeno 12 mesi di contribuzione** per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) sono in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura dei licenziamenti individuali (art. 7 L. 604/1966) e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
 - b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente **con handicap in situazione di gravità**;
 - c) hanno una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
 - d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla L. 232/2016 che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 6 anni in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere **particolarmente difficoltoso e rischioso** il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, cc. 1, 2 e 3 D. Lgs. 67/2011.
- Al requisito contributivo ridotto continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita.
- A far data dalla sua decorrenza, il trattamento pensionistico **non è cumulabile** con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva prevista dalla normativa vigente e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.
- Il beneficio non è inoltre cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro per le quali è previsto il requisito contributivo ridotto, fermo restando la contribuzione figurativa per i sordomuti e gli invalidi civili superiore al 74%.

Pensione per lavori usuranti[Art. 1, cc. 206-209](#)

- Con effetto **dal 1.01.2017 sono abrogate**, per gli addetti alle **lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, le finestre** relative alle decorrenze del trattamento pensionistico.
- Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora tali lavoratori abbiano svolto una o più delle attività lavorative usuranti, per un periodo di tempo pari alternativamente:
 - a) ad almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa (non più solo per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017);
 - b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (non più solo per le pensioni aventi decorrenza dal 1.01.2018).
- In via transitoria, con riferimento ai requisiti richiesti, non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.
- Ai fini dell'accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve **trasmettere la relativa domanda** e la necessaria documentazione:
 - a) **entro il 1.03 dell'anno di maturazione** dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati **entro il 31.12.2016**;
 - b) **entro il 1.03 dell'anno di maturazione** dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati **nel corso dell'anno 2017**;
 - c) **entro il 1.05 dell'anno precedente** a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere **dal 1.01.2018**.
- Le prestazioni di lavoro dei **centralinisti telefonici non vedenti sono considerate particolarmente usuranti** in via generale e il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva è utilizzato anche ai fini dell'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo.

Esenzione Irpef pensioni vittime del dovere[Art. 1, c. 211](#)

- A decorrere dal 1.01.2017, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 2, cc. 5 e 6 L. 407/1998 e dell'art. 3, c. 2 L. 206/2004 in materia di **esenzione dall'imposta sui redditi**.

Salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso alla pensione[Art. 1, cc. 212-221](#)

- A seguito dell'attività di monitoraggio in relazione alle misure in materia di salvaguardia dai requisiti pensionistici della riforma delle pensioni sono rideterminati gli importi degli oneri e delle risorse, nonché il limite massimo dei beneficiari.
- Per i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente al 1.01.2017 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono **riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai 36 mesi successivi** alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.
- Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di 60 giorni dal 1.01.2017, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 D.L. 201/2011.
- L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a **pubblicare nel proprio sito Internet**, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Opzione donna[Art. 1, cc. 222-225](#)

- Dal 1.01.2017 la facoltà di accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di specifici requisiti è **estesa alle lavoratrici che non hanno maturato, entro il 31.12.2015, i requisiti di anzianità contributiva** previsti dall'art. 9, c. 1 L. 243/2009 per effetto degli incrementi della speranza di vita, a condizione che **optino per il sistema di calcolo contributivo integrale**.
- Per tali lavoratrici restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità.

Prestazione di vecchiaia anticipata giornalisti dipendenti[Art. 1, cc. 226-232](#)

- Sono autorizzate nuove risorse per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i **giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale**.
- I trattamenti di vecchiaia anticipata sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del Lavoro prima del 1.01.2017, ancorché ne siano esauriti i termini di durata.
- L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli artt. 2222 e seguenti C.C., anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati **comporta la revoca del finanziamento** concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

Assegno straordinario per il sostegno al reddito dai fondi di solidarietà[Art. 1, cc. 234-237](#)

- È **estesa al 2019** la possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni. Tale possibilità è estesa anche al fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
- Fino al 31.12.2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 D. Lgs. 148/2015 e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il **contributo straordinario a carico del datore di lavoro** previsto dall'art. 33, c. 3 D. Lgs. 148/2015 per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito **è ridotto**, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e nei limiti e alle condizioni previste, **di un importo pari all'85%** dell'importo equivalente alla somma della Naspi e della contribuzione figurativa, per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e **pari al 50%** dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019.
- Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 22/2015, e in ogni caso relativamente a un **periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario**.
- Per il **triennio 2017-2019**, i citati Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, nei confronti dei lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.

Congedo per lavoratrici autonome vittime di violenza[Art. 1, cc. 241, 242](#)

- Il diritto all'astensione dal lavoro per le donne vittime di violenza è riconosciuto anche alle **lavoratrici autonome nella misura massima di 3 mesi**.
- Durante il periodo di congedo, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire **un'indennità giornaliera pari all'80%** del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 D.L. 402/1981, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al medesimo decreto e dai relativi decreti ministeriali.

Attività svolte dai call center[Art. 1, c. 243](#)

- Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione Europea, deve darne comunicazione, **almeno 30 giorni prima del trasferimento**:
 - a) **al Ministero del Lavoro**, nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione è effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center;
 - b) **al Ministero dello Sviluppo economico**, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;
 - c) **al Garante per la protezione dei dati personali**, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni.
- In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.
- Gli operatori economici che, antecedentemente al 1.01.2017, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione Europea, devono darne comunicazione ai medesimi soggetti entro 60 giorni dal 1.01.2017, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro** per ciascun giorno di ritardo.
- In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, nessun beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia di attività può essere erogato a operatori economici che, dopo il 1.01.2017, delocalizzano l'attività di call center in un Paese che non è membro dell'Unione Europea.
- Le misure si applicano alle attività svolte da call center indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.

Fondo di solidarietà del settore della pesca[Art. 1, cc. 244-248](#)

- Al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del settore della pesca, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, presso l'Inps è istituito il Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE).
- Il FOSPE è costituito da una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da contribuzione **ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3**.
- Il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Pensioni a favore dei superstiti[Art. 1, c. 249](#)

- Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, **concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente euro 1.000**.

Pensione di inabilità per malattie asbesto (amianto) correlate[Art. 1, cc. 250, 251](#)

- A decorrere **dal 1.01.2017** e nei limiti previsti, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una **pensione di inabilità**, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
- Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato **almeno 5 anni** nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di spesa prevista.

Esonero contributivo per alternanza scuola-lavoro[Art. 1, cc. 308-313](#)

- Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, **decorrenti dal 1.01.2017 al 31.12.2018**, è riconosciuto, per un periodo **massimo di 36 mesi**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero **pari a 3.250 euro** su base annua.
- L'esonero spetta, a domanda e alle condizioni previste, ai datori di lavoro che **assumono a tempo indeterminato**, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro **attività di alternanza scuola-lavoro** pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste, ovvero del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati.
- L'esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che **assumono a tempo indeterminato**, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, **periodi di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Esonero contributivo in agricoltura[Art. 1, cc. 344, 345](#)

- Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con **età inferiore a 40 anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola **effettuate tra il 1.01.2017 e il 31.12.2017**, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo **massimo di 36 mesi**, **l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- L'esonero, decorso i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di **12 mesi nel limite del 66%** e per un periodo massimo di **ulteriori 12 mesi nel limite del 50%**.
- L'esonero spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, **in presenza delle nuove iscrizioni**, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate delimitate.
- L'esonero **non è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- Le disposizioni si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Indennità per sospensione attività pesca marittima[Art. 1, cc. 346, 347](#)

- Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, **per l'anno 2017** e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, **un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro**.

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore[Art. 1, c. 354](#)

- L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, **è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018**.
- La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata **a 2 giorni per l'anno 2017 e a 4 giorni per l'anno 2018**, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al D.M. Lavoro 22.12.2012.
- Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un **periodo ulteriore di un giorno** previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

AGEVOLAZIONI**Agevolazioni per interventi di messa in sicurezza degli edifici**[Art. 1, c. 2, lett. b\)](#)

- È prorogato al **31.12.2017** il termine entro cui dovranno essere definite misure e incentivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento sismico, la messa in sicurezza e l'incremento del rendimento energetico e dell'efficienza idrica degli edifici esistenti.

Credito di imposta per strutture ricettive[Art. 1, cc. 4-7](#)

- Il credito d'imposta per strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 10 D.L. 83/2014) è riconosciuto anche **per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65%**, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica ovvero acquisto di mobili. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristiche (L.96/2006 e norme regionali).
- Il credito d'imposta è ripartito **in 2 quote annuali di pari importo** e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nei limiti delle risorse stanziare.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo[Art. 1, cc. 15, 16](#)

- Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 D.L. 145/2013 è riconosciuto per le spese sostenute **fino al 2020**, anziché fino al 2019. Inoltre, sono elevati **dal 25 al 50%** la misura del credito di imposta e **da 5 a 20 milioni di euro** il limite massimo per ciascun beneficiario.
- L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'accordo SEE ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4.09.1996.
- Il credito di imposta, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, è fruibile **dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.

Trasferimenti immobiliari nelle vendite giudiziarie[Art. 1, c. 32](#)

- Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare, ovvero di una procedura di vendita nei fallimenti, sono assoggettati alle **imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna**, a condizione che l'acquirente dichiari che intende **trasferirli entro 5 anni** (anziché 2 anni).
- Le disposizioni hanno effetto per gli **atti emessi fino al 30.06.2017** (anziché 31.12.2016).

Trasferimenti di fondi rustici nei territori montani[Art. 1, c. 47](#)

- Riproposte le agevolazioni di cui all'art. 9, c. 2 Dpr 601/1973, ai sensi del quale nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle **imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali**.
- Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Finanziamenti per acquisto di nuovi macchinari[Art. 1, cc. 52-58](#)

- Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle Pmi (art. 2, c. 2 D.L. 69/2013) è **prorogato al 31.12.2018**.
- Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Contributo per investimenti finalizzati alla distribuzione gratuita di beni[Art. 1, cc. 59-64](#)

- Ai soggetti (art. 1, c. 1 L. 155/2003) che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, è riconosciuto un **contributo fino al 15% del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui**, nel limite delle risorse stanziare **per gli anni 2017 e 2018**.
- Il contributo è corrisposto dal venditore mediante **compensazione con il prezzo di acquisto**.
- Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'Irpef, dell'Ires, dell'Iva dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.
- **Fino al 31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

Agevolazioni per investimenti in start up[Art. 1, cc. 65-69](#)

- L'atto costitutivo le successive modificazioni di start up innovative e di incubatori certificati possono essere redatti **con atto sottoscritto con firma digitale**, ovvero anche con **firma elettronica avanzata autenticata** (art. 25 codice amministrazione digitale).
- Dal 2017 l'importo massimo della detrazione Irpef fruibile per investimenti nel capitale di start up è **umentato a euro 1.000.000** e deve essere mantenuto **per almeno 3 anni** (per la detrazione ai fini sia Irpef, sia Ires).
- A decorrere dall'anno 2017, le aliquote delle agevolazioni sono **umentate al 30%**.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata **all'autorizzazione della Commissione Europea**.
- È abrogato l'art. 4, c. 9-bis D.L. 3/2015, che prevedeva che alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, si applichi l'agevolazione di cui all'art. 29 D.L. 179/2012 qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.
- L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita secondo il modello uniforme, ovvero con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella sezione speciale è **esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria**.

Transazione dei crediti tributari e contributivi nelle procedure concorsuali**[Art. 1, c. 81](#)**

- Con il piano di concordato preventivo il debitore può proporre il **pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali**, nonché dei **contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie** e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in **misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale, **sul ricavato in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione del professionista.
- Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie **non possono essere inferiori o meno vantaggiosi** rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento **non può essere differenziato** rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in **un'apposita classe**.
- Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata **al competente agente della riscossione e all'ufficio competente** sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre 30 giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una **certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso**.
- L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una **certificazione attestante l'entità del debito** derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di apertura della procedura, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione, nonché a rilasciare la certificazione, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
- Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, **in sede di adunanza dei creditori**, ovvero nei modi previsti dall'art. 178, c. 4 della Legge Fallimentare. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione.
- Il debitore può effettuare la proposta anche nell'ambito delle **trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione** di cui all'art. 182-bis della Legge Fallimentare.
- La proposta di transazione fiscale è depositata **unitamente alla documentazione relativa alla domanda di concordato**. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante che la documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
- La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione **è risolta di diritto** se il debitore **non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti** alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Redditi da investimenti in piani di risparmio a lungo termine[Art. 1, cc. 100-114](#)

- Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi, conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.
- Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti.
- Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni dell'art. 6 D. Lgs. 461/1997.
- In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i 2/3 dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato o in Stati U.E. o S.E.E.
- Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
- Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno 5 anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei 5 anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del 2° mese successivo alla cessione dagli intermediari abilitati o imprese di assicurazione. Tali soggetti recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari entro 30 giorni dal rimborso.
- Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.

Agevolazioni per ingresso e soggiorno di investitori[Art. 1, c. 148](#)

- L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a 3 mesi sono consentiti, al di fuori delle quote, agli stranieri che intendono effettuare:
 - a) **un investimento di almeno euro 2.000.000** in titoli emessi dal Governo Italiano e che siano mantenuti per almeno due anni;
 - b) **un investimento di almeno euro 1.000.000** in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno 2 anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa;
 - c) una **donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000** a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:
 - 1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
 - 2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano utilizzare i fondi per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b), entro 3 mesi dalla data di ingresso in Italia;
 - 3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
- Per l'accertamento dei requisiti previsti, lo straniero richiedente deve presentare i seguenti documenti:
 - a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
 - b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista, e che tale somma può essere trasferita in Italia;
 - c) certificazione della provenienza lecita dei fondi;
 - d) dichiarazione scritta, contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.
- Al titolare del visto per investitori è rilasciato un **permesso di soggiorno biennale** recante la dicitura "per investitori", rinnovabile per periodi ulteriori di 3 anni.

Fondo sostegno alla natalità[Art. 1, cc. 348, 349](#)

- Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità», volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, **nati o adottati a decorrere dal 1.01.2017**, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.

Premio alla nascita[Art. 1, c. 353](#)

- A decorrere **dal 1.01.2017** è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore **dell'importo di 800 euro**.
- Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo è corrisposto dall'Inps **in unica soluzione**, su domanda della futura madre, **al compimento del 7° mese** di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Buono per frequenza asili nido bambini affetti da gravi patologie[Art. 1, c. 355](#)

- Con riferimento ai nati a decorrere **dal 1.01.2016**, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, **un buono di 1.000 euro su base annua** e parametrato a 11 mensilità.
- Il buono è corrisposto dall'Inps al genitore richiedente, previa presentazione di **idonea documentazione** attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
- Il beneficio **non è cumulabile** con la detrazione dall'imposta delle spese per gli asili nido ai fini Irpef e non è altresì fruibile contestualmente con il voucher per baby-sitting e asili nido.

Voucher baby-sitting e asili nido[Art. 1, cc. 356, 357](#)

- Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il voucher baby-sitting (pari a 600 euro mensili per massimo 6 mesi in alternativa al congedo) è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli **anni 2017 e 2018**, ferme restando le relative disposizioni attuative e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Sgravi contributivi settore della pesca

[Art. 1, c. 431](#)

- A decorrere **dall'anno 2017** i benefici relativi agli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, sono corrisposti **nel limite del 48,70%**.

Assegni al nucleo familiare

[Art. 1, c. 599](#)

- Presso il Ministero dell'Economia è istituito un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare **in presenza di 4 o più figli**, da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione Europea, i cui criteri e le modalità di erogazione saranno definiti con decreto.

Credito d'imposta a fondazioni bancarie per versamenti ai fondi delle regioni

[Art. 1, cc. 578-581](#)

- Alle fondazioni bancarie è riconosciuto, **per l'anno 2017**, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 100% dei versamenti volontari effettuati**, nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le Regioni.

Pagamento tassa automobilistica[Art. 1, cc. 38, 39](#)

- Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche la facoltà di pagamento cumulativo è **estesa alle aziende con flotte di auto e camion** delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.
- I versamenti cumulativi devono in ogni caso essere eseguiti in favore della Regione o Provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo.

Canone Rai[Art. 1, c. 40](#)

- Per l'anno 2017 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari complessivamente **all'importo di euro 90**.

Canone per estrazione del sale[Art. 1, c. 41](#)

- È **soppresso il pagamento** del canone per le concessioni relative all'estrazione di sale dai giacimenti.

Accisa sulla birra[Art. 1, c. 48](#)

- A decorrere **dal 1.01.2017** l'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in **euro 3,02 per ettolitro** e per grado-Plato.

Contribuzione studentesca[Art. 1, cc. 252-267](#)

- Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un **contributo onnicomprensivo annuale**, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.
- L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è **stabilito da ciascuna università statale** con regolamento. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
- In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31.03.2017. Il regolamento si applica a decorrere **dall'anno accademico 2017/2018**.
- **Sono esonerati** dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 13.000 euro;
 - b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - c) nel caso di iscrizione al 2° anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10.08 del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei 12 mesi antecedenti la data del 10.08 precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
- Le disposizioni non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie a ordinamento speciale, nonché all'Università degli studi di Trento.

Erogazioni liberali alle scuole paritarie[Art. 1, c. 620](#)

- Le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuati in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un **conto corrente bancario o postale** intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili.

Bonus cultura per diciottenni e credito d'imposta per acquisto strumenti musicali[Art. 1, c. 626](#)

- Le disposizioni relative al bonus cultura, di cui all'art. 1, c. 979 della L. 208/2015, si applicano nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che **compiono 18 anni di età nell'anno 2017**, i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di **musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera**.
- Per l'anno 2017, nel limite complessivo di spesa previsto, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 1, c. 984 della L. 208/2015, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concesso un **contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500**, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Procedura di collaborazione volontaria[Art. 1, cc. 633-636](#)

- Le maggiori entrate per l'anno 2017, derivanti dalla riapertura dei termini per la procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 7 D.L. 193/2016, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro.
- Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31.07.2017 risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo quantificato, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'Economia.
- Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'Economia, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede ad assumere, **entro il 30.09.2017**, le **conseguenti iniziative legislative**.

Clausola di salvaguardia regioni a statuto speciale, province di Trento e Bolzano[Art. 1, c. 638](#)

- Le disposizioni della L. 232/2016 si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione**.

Entrata in vigore[Art. 19](#)

- La L. 232/2016, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il **1.01.2017**.